

## Regolamento Spin-off

Emanato con Decreto Rettorale n. 15 del 30 maggio 2014  
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 maggio 2014

### **Articolo 1** *Definizioni*

1. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno, in conformità ai principi generali del proprio Statuto, favorisce il trasferimento delle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività istituzionale di ricerca, e in particolare favorisce la costituzione di società, o anche la partecipazione in società recentemente costituite, come previste dal D.Lgs. 297/1999, in ogni caso aventi come scopo l'utilizzo economico e imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca dell'Università e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
2. Sono definite "Spin-off dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno", le società per azioni o a responsabilità limitata di cui al comma 1 alle quali l'Università partecipa in qualità di socio.
3. Sono definite "Spin-off accademico dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno", le società per azioni o a responsabilità limitata o cooperative di cui al comma 1 alle quali l'Università non partecipa in qualità di socio, ma che sono costituite su iniziativa dell'Università o del personale universitario ovvero che prevedono la partecipazione del personale universitario, di cui all'art. 2, comma 1, e.1 del D.Lgs. 297/1999, cioè professori o ricercatori universitari, dottorandi di ricerca o titolari di assegni di ricerca. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 168/2011, la partecipazione del personale universitario può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego di know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca. L'Università potrà rendere disponibili risorse e/o servizi tali da facilitare l'avvio o l'accelerazione di tali società, prevedendo eventuali corrispettivi in forme da definire al momento del riconoscimento.

### **Articolo 2** *Soci proponenti e soci partecipanti*

1. La costituzione o il riconoscimento di uno Spin-off dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno possono essere proposti esclusivamente da soci dipendenti in servizio dell'Università.
2. La costituzione o il riconoscimento di uno Spin-off accademico possono essere presentati, in qualità di soci proponenti, da professori o ricercatori universitari, dottorandi di ricerca o titolari di assegni di ricerca, anche unitamente a personale in quiescenza o ad altro personale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quali professori e ricercatori universitari di altre università, studenti di laurea magistrale, professori a contratto e personale-tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca.

3. Oltre ai proponenti possono diventare soci dello Spin-off partecipato o accademico persone fisiche o giuridiche interne o esterne all'Università Uninettuno, appartenenti al mondo dell'impresa, delle professioni, della finanza e delle istituzioni. E' promossa la partecipazione di studenti e neo-laureati magistrali, allievi dei corsi di dottorato e neo-dottori di ricerca, titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato, titolari di assegni di ricerca, in particolare dell'Università Uninettuno.

### **Articolo 3** *Partecipazione dell'Università*

1. La partecipazione dell'Università ad uno Spin-off varia ordinariamente da un minimo del 5% a un massimo del 20% del capitale sociale, deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il parere del Senato Accademico,

2. Non possono essere deliberati dallo Spin-off aumenti di capitale che implicino versamenti di fondi finanziari da parte dell'Università né che implicino la riduzione della partecipazione dell'Università al di sotto del minimo del 5% previsto dal comma precedente, senza il consenso di quest'ultima, fermo restando quanto previsto nel comma successivo.

3. La revisione delle quote di partecipazione tra le parti con riduzione della quota dell'Università al di sotto del 5% può avvenire, nei modi indicati nel precedente comma 2, a seguito di una ricapitalizzazione della società da parte degli altri soci, giustificata da adeguate prospettive di crescita dello Spin-off .

4. In caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote dello Spin-off è previsto:

- a. un diritto di prelazione per i soci, tra cui l'Università, in proporzione alla propria partecipazione;
- b. nel caso in cui il suddetto diritto non venga esercitato, il trasferimento delle azioni o quote sarà subordinato al gradimento dei soci e dell'Università, secondo quanto definito nei patti parasociali sottoscritti dalle parti.

5. I soci dello Spin-off debbono sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali in cui dovranno essere precisati:

- a. obblighi dei soci in caso di aumento del capitale sociale e di trasferimento delle partecipazioni;
- b. composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- c. modalità di partecipazione del personale dipendente dell'Università allo Spin-off;
- d. gestione della proprietà intellettuale;
- e. modalità di stipula di convenzione con strutture universitarie, di cui all'art. 5 seguente.

### **Articolo 4** *Utilizzo del logo*

1. Gli "Spin-off dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno" e gli "Spin-off accademici" hanno diritto alla concessione del logo dell'Università, in conformità ad un contratto di licenza, sottoscritto contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società, oppure contestualmente al riconoscimento come Spin-off di una società di recente costituzione.

2. Tale contratto di licenza deve prevedere:

- a. nel caso di cui al comma 2 art. 1, il logo è accompagnato dalla dicitura “Spin-off dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno”;
- b. nel caso di cui al comma 3 art. 1, il logo è accompagnato dalla dicitura “Spin-off accademico dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno”;
- c. la garanzia da parte dello Spin-off di tenere indenne l’Università da responsabilità derivanti da utilizzi impropri del logo;
- d. condizioni di revoca o recesso dal contratto da parte dell’Università.

3. Nel caso in cui l’Università non riconosca o cessi di riconoscere uno Spin-off, in almeno una delle due forme di cui ai commi 2, 3 art. 1, lo Spin-off non può iniziare oppure deve immediatamente interrompere l’utilizzo del logo.

### **Articolo 5**

#### ***Rapporti tra Università e Spin-off***

1. I rapporti tra l’Università e lo Spin-off, sia partecipato sia accademico, sono regolati dalla stipula di una convenzione che disciplina l’utilizzo eventuale di spazi, attrezzature, personale dell’Università e gli impegni di trasferimento tecnologico, nonché il trasferimento dei rischi, la loro assicurazione e la determinazione dell’eventuale corrispettivo per la durata dell’ospitalità. Nel caso di Spin-off partecipato la convenzione è documento aggiunto ai patti para-sociali di cui all’art. 3, comma 5.

2. La permanenza all’interno delle strutture dell’Ateneo non potrà eccedere i cinque anni. Per ragioni di particolare convenienza od opportunità per l’Ateneo stesso, detto periodo può essere prorogato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Università e lo Spin-off, sono decise in prima istanza attraverso gli istituti della mediazione ai sensi della normativa vigente. Il Collegio è composto da 3 membri dei quali uno scelto dallo Spin-off, uno scelto dall’Università e un presidente nominato congiuntamente.

### **Articolo 6**

#### ***Partecipazione del personale***

1. La partecipazione dei soci proponenti di cui all’art. 2 comma 1 al capitale dello Spin-off costituisce per l’Università garanzia per la buona riuscita dell’iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione dell’Università stessa.

2. La quota di partecipazione dei soci proponenti, nel loro complesso, deve essere almeno pari a quella dell’Università nel caso di “Spin-off dell’Università” e comunque con un minimo pari al doppio della soglia minima di partecipazione di cui all’art. 3 comma 1.

3. I proponenti devono impegnarsi a non cedere, in presenza di partecipazione o riconoscimento dell’Università, la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello Spin-off.

4. In applicazione dell'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale docente e/o ricercatore proponente l'attivazione di uno Spin-off, deve richiedere l'autorizzazione al Rettore nei modi disciplinati dal successivo art. 7, per poter assumere cariche istituzionali e gestionali nello Spin-off. Ai soci proponenti originari si possono aggiungere, con le stesse modalità di autorizzazione e gli stessi vincoli, altri soci fra il personale dell'Università.
5. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 4 e ai sensi dell'art. 4, comma 2 e 3 del D.M. 168/2011, l'interessato dichiara che l'attività è svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, non si pone in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca, non ne compromette l'autonomia, né comporta comunque conflitti di interesse compreso quanto previsto al successivo comma 6.
6. E' espressamente vietato allo Spin-off e al personale docente e/o ricercatore che partecipi allo stesso di svolgere attività in concorrenza con l'Università, e in particolare che arrechino pregiudizio alle attività di consulenza e ricerca per conto terzi che l'Università svolge con Enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.M. 168/2011.
7. Il responsabile della struttura di afferenza del docente e ricercatore socio vigilerà sul rispetto di quanto previsto ai commi 4, 5 e 6. Qualora venga meno la compatibilità tra lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, il Rettore previa delibera del Consiglio di Facoltà invita il predetto personale ad astenersi dall'ulteriore svolgimento dell'attività incompatibile a favore dello Spin-off.
8. Il docente e/o ricercatore, socio dello Spin-off, può assumere ogni carica sociale che comporti l'assunzione di poteri di rappresentanza e gestionali della società, fermo restando quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 9 del presente articolo e il rispetto di ogni altro termine e modalità della normativa vigente.
9. Il docente e/o ricercatore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore ogni costituzione di posizioni o variazione relativa alle posizioni disciplinate ai commi 1, 2, 3, 6, 8 del presente articolo.
10. E' consentita l'assunzione di cariche sociali nello Spin-off del personale tecnico-amministrativo a tempo pieno e a tempo parziale nella misura superiore al 50%. Tale attività a favore dello Spin-off deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti istituzionali.
11. Il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off su designazione dell'Università, purché compatibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni o mansioni.

## **Articolo 7**

### ***Procedura di costituzione dello Spin-off***

1. I soci proponenti (art. 2) presentano al Rettore la richiesta di costituzione o riconoscimento dell'impresa, alternativamente come "Spin-off dell'Università" o come "Spin-off accademico", compilando un apposito modulo messo a disposizione presso gli uffici amministrativi. La proposta di costituzione o di riconoscimento dello Spin-off è approvata dal CdA dell'Università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato Accademico. Alle suddette delibere non partecipano membri che siano eventualmente fra i proponenti dello Spin-off.

2. La richiesta di riconoscimento dello Spin-off deve essere integrata con la formulazione del piano d'impresa (business plan) riferito al primo triennio di vita dello Spin-off e dal progetto scientifico connesso all'oggetto sociale. Deve essere incluso il riferimento esplicito ai benefici previsti per l'Università nella partecipazione al progetto, anche in vista dell'utilizzazione di risorse di strutture dell'Università, il bilanciamento fra competenze scientifiche e competenze di management, e inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.M. 168/2011: a) gli obiettivi della società e il tipo di Spin-off ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento; b) il piano finanziario; c) l'esistenza di concrete prospettive di mercato e la loro sostenibilità e possibilità di espansione economica d) il carattere innovativo; e) le qualità scientifiche e tecnologiche del progetto; f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e ricercatori coinvolti, ai sensi di quanto previsto e richiamato agli artt. 2 e 6 di questo Regolamento; g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta all'Ateneo, ai sensi di quanto previsto e richiamato agli artt. 3 e 5 di questo Regolamento; h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale ai sensi di quanto previsto e richiamato all'art. 8 di questo Regolamento.

3. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione allo Spin-off di una o più società già esistenti, è necessario allegare i bilanci d'esercizio di tali enti.

4. Il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo proroghe motivate.

## **Articolo 8**

### ***Proprietà intellettuale***

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off è in capo al medesimo.

2. Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell'Università, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

3. L'Università può concedere allo Spin-off licenza o cessione dei brevetti / know-how precedenti o successivi alla costituzione della società ed utili alla realizzazione del progetto. Tale licenza:

- a. può essere, secondo i casi: esclusiva, non esclusiva, limitata all'Italia, estesa anche all'estero;
- b. prevede un compenso a favore dell'Università;
- c. prevede una clausola risolutiva per ipotesi di recesso dell'Università dallo Spin-off;
- d. prevede che il licenziatario sia obbligato ad utilizzare industrialmente i brevetti e know-how al meglio delle sue capacità imprenditoriali.

## **Articolo 9** *Controllo dell'Università*

1. Gli “Spin-off dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno” e gli “Spin-off accademici” devono trasmettere annualmente all’Università Uninettuno, entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci:

- a. una relazione sull’attività svolta, i risultati conseguiti e sull’aderenza di tali risultati ai budget annuali e al business plan iniziale presentato;
- b. il bilancio di esercizio, comprensivo del Conto Economico, Stato Patrimoniale e del Rendiconto finanziario.

2. Qualora l’Università partecipi allo Spin-off in qualità di socio, il Consiglio di Amministrazione dell’Università deve designare il rappresentante dell’Università nel Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, in modo preferenziale fra il personale dell’Università competente in termini gestionali e/o scientifici rispetto al campo di attività dello Spin-off. Il rappresentante che appartenga al personale dell’Università partecipa al Consiglio di Amministrazione della società a titolo gratuito, potendo riportare tale partecipazione fra le attività istituzionali svolte a favore dell’Università.

3. Il rappresentante dell’Università è tenuto a riferire almeno una volta l’anno sull’attività dello Spin-off al Rettore.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università può ritirare motivatamente, e comunque riconoscendo quanto previsto da rapporti convenzionali in essere, il riconoscimento dello Spin-off, l’eventuale partecipazione, l’uso del logo, a fronte sia di gravi inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento o nel Codice Etico dell’Università, sia del venire meno entro l’impresa delle ragioni di cui al comma I dell’art. 1 del presente Regolamento, sia di un interesse economico prevalente dell’Università all’uscita dal capitale dello Spin-off se partecipato.

## **Articolo 10** *Entrata in vigore e regime transitorio*

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell’emanazione del decreto rettorale.